



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA ORDINANZA N. 4 DEL 14-08-2018
Ordinanza Sindacale n. 2 del 14-08-2018

OGGETTO	REGOLAMENTAZIONE DELLA DIFFUSIONE SONORA E DEI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI ED ALTRE FORME DI ALLIETAMENTO COMPLEMENTARI ALLA ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI PUBBLICI ESERCIZI.
----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che occorre disciplinare i piccoli trattenimenti musicali che si tengono nei pubblici esercizi, nonché gli orari di svolgimento degli stessi;

CHE appare opportuno stabilire le modalità di applicazione della circolare della Questura di Caltanissetta Cat. A1/45/Gab./2014 del 14/04/2015 avente per oggetto "Spettacoli dal vivo. Intrattenimento musicale e trattenimenti danzanti. Modifica degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n. 773, apportata dall'art. 7 della L. 7/10/2013 n. 112 di conversione in legge del decreto legge 8/8/2013 n. 91";

CHE al fine di incrementare l'economia, di creare le condizioni per incentivare il movimento turistico e stimolare anche i giovani a vivere la loro città, occorre ricomprendere le manifestazioni artistiche, culturali e sportive che possono contribuire alla crescita e all'arricchimento culturale dei singoli e di tutta quanta la collettività, compreso anche l'attività di intrattenimento e allietamento svolta dai titolari dei pubblici esercizi e dai circoli privati nel corso dell'anno;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dell'inquinamento acustico proveniente dagli ambienti di vita interni ed esterni;

CONSIDERATO che lo svolgimento dell'attività di intrattenimento e svago pone il problema della conciliabilità con il riposo e la tutela della salute delle persone;

CHE il Ministero dell'Interno in conformità a quanto disposto dalla Cassazione Penale, con sentenza 10234 del 21 ottobre 1996, ha ritenuto esenti dalla disciplina di cui all'art. 69 gli spettacoli e i trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza perciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurano la trasformazione in un locale di pubblico spettacolo;

ATTESO CHE per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

CHE nel locale o all'esterno di questi non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti ad attività di spettacolo e/o ballo destinati agli avventori (ad esempio: piste da ballo o sedie disposte a platea);

CHE l'attività deve essere esclusivamente accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

CHE l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte quali biglietto d'ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione o abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo nelle consumazioni; **CHE** non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass media, biglietti d'invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;

CHE risulta necessario provvedere a disciplinare lo svolgimento di piccoli trattenimenti e delle altre attività di allietamento complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e contemporaneamente salvaguardare e garantire il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica, disponendo apposite prescrizioni e limitazioni in conformità alla legge;

CONSTATATO che i precitati esercizi pubblici e circoli privati insistenti su suolo privato e su suolo pubblico sono inseriti nella quasi totalità nel tessuto residenziale urbano;

ATTESO che i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono svolgere attività di allietamento o di intrattenimento musicale potenzialmente creano inquinamento acustico e dunque malumori nella cittadinanza;

CHE quest'ultime attività di sovente danno origine ad assembramenti di avventori che sostano numerosi ed a lungo fuori dai pubblici esercizi provocando disturbo alla quiete pubblica, favorendo atti di vandalismo e atti contro la pubblica decenza e di insozzamento delle pubbliche vie;

CHE l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha attribuito ai Comuni le funzioni previste dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S. e che la Regione Siciliana, competente in materia non ha legiferato in merito;

CHE l'articolo 68 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n. 773) dispone che "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballò, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo;

CHE l'articolo 69 del medesimo T.U.L.P.S., dispone che "Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche, temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.";

RITENUTO necessario disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività economiche sopra richiamate anche se non soggette a specifica autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., fissandone i limiti che si andranno a determinare;

VISTA la circolare della Questura di Caltanissetta Cat. A1/45/Gab./2014 del 14/04/2015 avente per oggetto "Spettacoli dal vivo. Intrattenimento musicale e trattenimenti danzanti. Modifica degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n. 773, apportata dall'art. 7 della L. 7/10/2013 n. 112 di conversione in legge del decreto legge 8/8/2013 n. 91";

VISTA la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995;

VISTO il D.P.C.M. del 1° Marzo 1991 ad oggetto "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti e nell'ambiente esterno";

VISTO il D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 ad oggetto "Denominazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. n. 215 del 16 Aprile 1999 ad oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO l'art. 9 della legge 447/95 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento acustico ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

VISTO il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

ORDINA

1) *I piccoli trattenimenti musicali e le attività di allietamento nei pubblici esercizi, complementari a quella di somministrazione, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, possono essere effettuati dietro presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, presso il S.U.A.P. Associato Mussomeli – Villalba – Sutura, (Sportello Unico per le Attività Produttive) con sede presso il Comune di Mussomeli e dietro l'osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizio, di destinazione d'uso dei locali, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.*

2) La segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere presentata secondo il modello opportunamente predisposto dallo sportello unico per le attività produttive.

3) Gli apparecchi televisivi non devono essere visibili dalla pubblica via e devono essere tenuti a

volume moderato. In ogni caso il suono non deve arrecare disturbo al vicinato.

4) Gli intrattenimenti musicali all'aperto non possono avere inizio prima delle ore 19.00.

5) L'uso di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili all'interno del locale è consentito fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio. Quando le porte sono mantenute aperte, l'uso deve cessare entro le ore 24.00.

6) Durante le trasmissioni radio-tv o i piccoli intrattenimenti, le luci dell'esercizio non devono essere spente o attenuate e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione degli arredi, per evitare che si trasformi a tutti gli effetti in un locale di pubblico spettacolo. Devono inoltre essere evitati gli affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.

7) Si specifica che, ai fini di cui alla presente ordinanza, per allietamento s'intende l'attività complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei pubblici esercizi, circoli privati e agriturismi, con le seguenti modalità:

I – L'assetto ordinario dei locali non deve essere modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'allietamento al fine di trasformarli in un luogo di pubblico spettacolo, idoneo e finalizzato all'accoglimento prolungato dei clienti. L'allietamento,

pertanto, deve essere svolto nei locali e negli spazi dove la clientela accede e sosta per la consumazione. L'allietamento non deve essere svolto in locali appositamente allestiti, con esibizioni che possono richiamare una forte affluenza di spettatori che vi si intrattengono e non devono essere allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici, ecc...);

II – L'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

III – Che l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;

IV – Che non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi di mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione.

V - Non deve essere consentito il ballo.

8) Qualsiasi forma di intrattenimento deve essere esercitata con osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza, nonché di tutte quelle vigenti in materia urbanistico-edilizia, di destinazione d'uso dei locali, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di concessione di suolo pubblico.

9) Qualora la tipologia dell'intrattenimento o la predisposizione di sale e/o auditori ecceda i limiti imposti, tale da poter essere assimilata al locale di pubblico spettacolo, il titolare deve richiedere e ottenere l'agibilità di cui all'art. 80 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.

10) Il titolare dovrà munirsi ed esibire ad ogni controllo la certificazione di idoneità e conformità a regola d'arte degli impianti utilizzati, nonché la regolarizzazione degli adempimenti e denunce SIAE;

11) Nel **periodo dal 01 giugno e fino al 30 Settembre** le diffusioni sonore, nei pubblici esercizi, circoli privati, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, sia all'interno che all'esterno dei locali pubblici o spazi pubblici o di uso pubblico chiusi, o all'aperto, possono essere effettuate nel rispetto dei seguenti orari:

- **da Domenica a Giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 00,30 del giorno successivo;**
- **da Venerdì a Sabato, dalle ore 10,00 alle ore 01,30 del giorno successivo.**

In detto periodo, nelle giornate *festive infrasettimanali e nelle giornate prefestive infrasettimanali che ricadono dalla domenica al giovedì* le diffusioni sonore potranno essere effettuate fino alle **ORE 01,30**.

12) Nel **periodo dal 1° Ottobre al 31 Maggio** le diffusioni sonore, nei pubblici esercizi, uso pubblico chiusi, o all'aperto, possono essere effettuate nel rispetto dei seguenti orari:

- **da Domenica a Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 24,00;**
- **da Venerdì a Sabato dalle ore 10,00 alle ore 01,00.**

In detto periodo, nelle giornate *festive infrasettimanali e nelle giornate prefestive infrasettimanali che ricadono dalla domenica al giovedì* le diffusioni sonore potranno essere effettuate fino alle **ORE 01,00**.

13) E' fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi di provvedere alla pulizia nelle parti delle vie pubbliche circostanti ai loro locali ogni qualvolta effettuano attività di intrattenimento.

14) Le attività economiche prima richiamate che fanno uso di strumenti sonori, per allietare le serate o intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995.

15) Viene derogato il limite di orario del presente atto per l'uso di apparecchi televisivi

detenuti all'interno di esercizi pubblici o pizzerie, ristoranti in occasione di trasmissioni di manifestazioni sportive o culturali aventi carattere nazionale o internazionale. La suddetta deroga viene intesa sino alla conclusione dell'evento stesso.

16) I titolari di pubblici esercizi o circoli privati che, in occasione di particolari eventi o circostanze, intendano protrarre l'attività di allietamento e la relativa diffusione sonora **oltre i limiti di orari** sopra specificati, ma, sempre, **nel rispetto dei limiti di inquinamento acustico** previsti dalle vigenti norme, devono richiedere l'autorizzazione al superamento dei limiti orari di cui alla presente ordinanza all'ufficio comunale competente presentando **apposita domanda almeno dieci giorni prima** dell'inizio dell'attività di che trattasi.

La richiesta di autorizzazione dovrà contenere una dichiarazione di impegno al non superamento dei limiti fissati ai sensi della legge 447/95 e dovrà essere corredata da una valutazione di impatto acustico (V.I.A.C.) anche in forma semplificata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l'utilizzo di impianti inadeguati a superare i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti.

La documentazione dovrà essere redatta secondo le seguenti indicazioni:

A) Publici esercizi, ecc., con presenza di residenze nello stesso edificio:

La finalità di questa procedura è quella di rilevare, in una modalità semplificata, quelle situazioni in cui l'allietamento nel locale non possa produrre nell'ambiente abitativo dei recettori contermini un valore superiore ai 25 dB (A) che rappresenta, ai sensi della normativa, la soglia di applicazione del limite differenziale di immissione "a finestre chiuse". Il rispetto di tale valore presuppone che il rumore possa essere considerato trascurabile.

Un requisito di base è rappresentato dalla verifica che il solaio di separazione sia costituito da un solaio in latero-cemento con un valore nominale minimo, tratto dalla letteratura, di 50 dB (A) di isolamento acustico o struttura analoga avente pari requisiti prestazionali oppure che i recettori contermini non siano posti direttamente sopra il locale (con almeno un piano di separazione tra le due unità).

Considerati questi due elementi di partenza, si può presumere che qualsiasi impianto di diffusione sonora in cui sia stata effettuata una regolazione ad un valore uguale od inferiore a 70 dB (A) misurato ad 1 metro in fronte alla sorgente, possa essere considerato non disturbante per le abitazioni contermini.

Pertanto la procedura da seguirsi prevede una misura fonometrica di verifica, eseguita da parte di un tecnico competente in acustica, ad 1 metro in fronte ai diffusori costituenti l'impianto stesso e prendendo come riferimento l'eventuale diffusore a maggiore emissione. Altre informazioni richieste riguardano gli elementi di base caratterizzanti il contesto dei luoghi, le caratteristiche, le impostazioni e le tarature dell'impianto di diffusione sonora ed una dichiarazione attestante la costituzione del solaio in latero cemento.

Ulteriori aspetti da considerare riguardano gli elementi di montaggio e di posizionamento dei diffusori acustici, al fine di prevenire eventuali fenomeni di trasmissione vibrazionale per via solida strutturale, l'eventuale interposizione di materiale antivibrante tra i diffusori e le strutture di supporto e, nel caso di fissaggio a parete, la posa in opera mediante dei dispositivi antivibranti.

B) Publici esercizi, con allietamento esterno e residenze contermini:

In questo caso la finalità della procedura è quella di verificare, in una modalità semplificata, che il livello sonoro in facciata all'edificio con i recettori (residenze) evidenzii un valore inferiore a 40 dB(A) che rappresenta la soglia prevista per l'applicazione del limite differenziale "a finestre aperte". La stima di un valore inferiore a tale soglia, presuppone che il rumore possa essere considerato trascurabile. In questo caso la valutazione previsionale

richiesta al tecnico competente in acustica deve riportare una stima del livello sonoro in facciata all'edificio con la presenza di recettori, effettuata applicando la formula del decadimento sonoro in campo libero (quindi senza considerare altri fenomeni quali la riflessione e/o rifrazione); Gli elementi di partenza da considerare sono, pertanto, la determinazione del valore di emissione dell'impianto di allietamento (nel caso di diffusori posti all'esterno può essere utilizzata la misura fonometrica eseguita a distanza nota) e lo spazio che separa il pubblico esercizio dal recettore (abitazione).

La procedura semplificata non richiede quindi la caratterizzazione fonometrica del clima acustico residuo e di rumorosità misurata in assenza della specifica sorgente disturbante, necessaria per l'applicazione dei valori limite differenziali di immissione.

Come al punto A) la documentazione presentata deve essere completata con le informazioni riguardanti le caratteristiche e le impostazioni dell'impianto di diffusione in uso, nonché con gli elementi di base caratterizzanti il contesto dei luoghi.

Le situazioni in cui il Pubblico Esercizio proponga una forma di allietamento interno con la conduzione del locale a portoni e finestre aperte, devono essere considerate alla stregua del caso B (allietamento esterno con residenze contermini).

Come già indicato nei punti sopra riportati relativamente al caso B, la "V.I.A.C. semplificata", deve contenere una stima dei livelli sonori attesi in facciata ai recettori contermini, prendendo come elementi valutativi di partenza un livello di "emissione" sonora dell'impianto di diffusione ricavato o direttamente, mediante una misura fonometrica effettuata a distanza nota dai diffusori, o indirettamente, mediante la stima della superficie emittente, considerando la superficie totale delle aperture (portoni, finestre, etc.) del locale, associata alla misura fonometrica realizzata in prossimità delle aperture medesime. La scelta di valutare il livello di "emissione" dell'impianto tramite misura diretta sui diffusori o mediante il calcolo della superficie emittente, è legata ai diversi contesti del locale, principalmente in funzione del posizionamento dei diffusori rispetto alle aperture ed alla loro direttività (vale a dire se orientati direttamente verso l'interno o verso l'esterno) ed al numero degli altoparlanti. Sarà cura del tecnico competente considerare questi elementi e operare la scelta tecnica più idonea a rappresentare la situazione esistente.

Come già precisato il livello di "emissione" dell'impianto di diffusione combinato con la misura della distanza del locale dal recettore considerato, costituiranno i dati da inserire nel calcolo del decadimento in campo libero per la stima dei livelli sonori in facciata.

Si rimarca come la predisposizione della V.I.A.C. possa rappresentare oltre che un'autocertificazione del rumore prodotto in rapporto al contesto urbano circostante, anche una forma di "taratura" del proprio impianto di diffusione sonora.

Si precisa, inoltre, che la V.I.A.C. è relativa alla sola problematica dell'allietamento e non considera altre tipologie di sorgenti sonore, (ad es: impianto di condizionamento, refrigerazione e aspirazione).

17) Qualora i titolari di pubblici esercizi o di circoli privati, in occasione di particolari eventi o circostanze, intendano fare uso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h), della legge 447/95, di diffusione sonora che supera i limiti di legge, dovrà presentare, almeno quindici giorni prima della manifestazione, al competente ufficio comunale apposita richiesta allegando la seguente documentazione:

- Planimetria in scala adeguata (1:2000) dalla quale sono desumibili le posizioni delle sorgenti sonore, degli edifici e spazi confinanti utilizzati da persone o comunità e ogni altra informazione utile sul tipo e modalità dell'allietamento o intrattenimento;
- Documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, contenente le seguenti informazioni:

Tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento dell'esercizio previsto: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;

Stima previsionale dei livelli sonori previsti, in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, ecc..) e livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico;

Misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione;

indicazioni sulla durata dell'attività oggetto della richiesta, i giorni e gli orari di esercizio, i periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, la contemporaneità d'uso dei diversi macchinari.

Le manifestazioni di cui al punto 17) non potranno protrarsi oltre le ore 01,30 nel periodo compreso dal 1° Giugno al 30 Settembre e le ore 01,00 nel periodo compreso dal 1° Ottobre al 31 Maggio;

Deroghe ai suddetti limiti di orario possono essere stabilite con ordinanza Sindacale in occasione di particolari festività.

18) Per **TUTTE** le sopraddette attività, i titolari di pubblici esercizi o di circoli privati, dovranno comunicare al Comune che l'attività di allietamento è condotta con le modalità indicate nella presente ordinanza e dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il proprio impegno a rispettare i limiti orari indicati nel presente documento.

19) In qualsiasi momento in caso di assembramenti, disordini, di pericolo per la incolumità pubblica, di offese alla morale o al buonc costume e atti contro la pubblica decenza, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento e se occorre, lo sgombero del locale o dell'area. L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto di tutte le norme di legge connesse al pubblico esercizio dove è esercitata.

20) Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10, commi 1 e 2, della legge 26.10.1995, n. 447 nel modo seguente:

Chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza, emessa ai sensi dell'art.9 della legge 447 del 25/10/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 ad euro 10.329,00;

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente, fissa o mobile, di emissioni sonore supera limiti di rumorosità, di cui ai D.P.C.M. del 14/11/1997 e del 16/04/1999, n. 215, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 5.164,00;

Fatta salva l'applicazione della Legge Penale, la violazione delle prescrizioni impartite

con la presente ordinanza ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. è punita con le sanzioni previste dall'art. 17 e seguenti del TULPS. Per la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, non specificatamente punite dalla Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00.

In caso di accertata violazione o reiterato disturbo alla quiete pubblica potrà trovare applicazione l'articolo 659 del codice penale: «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a Euro 309,00. Si applica l'ammenda da Euro 103,00 a Euro 516,00 a chi

esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità».

- Alla seconda infrazione il Sindaco si riserva la facoltà di adottare le misure che riterrà opportune, compresa, anche, la chiusura temporanea del locale.

21) La presente ordinanza non disciplina l'avvio e lo svolgimento delle attività permanenti o stagionali, di discoteca e intrattenimento danzante, in cui tale attività viene svolta in maniera continuativa e prevalente anche congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande. Quest'ultime attività potranno essere avviate previa dimostrazione del rispetto delle prescrizioni di legge in materia ed in particolare dei D.P.C.M. del 14/11/1997 e del 16/04/1999, n. 215.

L'attività di trattenimento danzante, non potrà comunque protrarsi oltre le ore 3,00 nel periodo compreso dal 1° Giugno al 30 Settembre e le ore 2,00 nel periodo compreso dal 1° Ottobre al 31 Maggio.

E' fatta salva l'eventuale necessità di ulteriore autorizzazione di cui agli artt. 68-69-80 del T.U.L.P.S. che potrà contenere prescrizioni a tutela, dell'ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell'art 9 dello stesso T.U.L.P.S.-

Il presente provvedimento abroga, altresì, ogni altra disposizione sindacale non compatibile ed in contrasto con quanto stabilito nel presente atto.

Copia della presente ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Villalba, dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Caltanissetta, alla Questura di Caltanissetta, al Comando Compagnia Carabinieri di Mussomeli per il tramite della Stazione Carabinieri di Villalba, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Mussomeli, all'ARPA di Caltanissetta, all'A.S.P. n.2 di Caltanissetta, alle associazioni di settore.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Giurisdizionale al T. A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Straordinario al Presidente della Regione Siciliana per motivi di legittimità, entro 120 Giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

IL SINDACO

F.to: Geom. Alessandro PLumeri